

REGOLAMENTO

**PER L'ATTUAZIONE DELLA FACOLTA'
DI RISCATTO DEI PERIODI
CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI**



**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA FACOLTA' DI RISCATTO
DEI PERIODI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI**

INDICE

Articolo 1 - Soggetti legittimati.....	2
Articolo 2 - Periodi riscattabili	2
Articolo 3 -Termini e modalità di presentazione della pre-domanda.....	3
Articolo 4 - Calcolo della contribuzione soggettiva.....	3
Articolo 5 - Modalità di pagamento.....	4
Articolo 6 - Effeti del recupero degli anni pregressi.....	5
Articolo 7 - Adesione e rinuncia	5
Articolo 8 – Presentazione di nuove predomande	6
Articolo 9 - Deducibilità dei contributi	7
Articolo 10 - Rinvio	7



ART. 1 – Soggetti legittimati

L'iscritto all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, che è in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie e con i versamenti contributivi per gli anni di iscrizione e che può far valere almeno cinque anni di contribuzione, ha la facoltà di riscattare i periodi specificati nel successivo art. 2.

La facoltà di riscatto può essere, altresì, fatta valere:

- a) dal professionista titolare della pensione di vecchiaia;
- b) dal professionista titolare della pensione di inabilità o assegno di invalidità;
- c) dai superstiti di cui all'art. 16 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI.

ART. 2 – Periodi riscattabili

I soggetti legittimati possono esercitare la facoltà di riscatto, relativamente:

- a) ai periodi di iscrizione all'Albo Professionale precedenti l'istituzione dell'EPPI nei quali hanno esercitato l'attività autonoma di libera professione, come descritto dall'art. 4 dello Statuto dell'Ente;
- b) al periodo del servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni;
- c) al periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
- d) al periodo di praticantato previsto dalla legge n. 17/1990;
- e) al periodo di corso legale di laurea abilitante alla professione.

Il riscatto può essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura assicurativa obbligatoria.



La domanda definitiva di riscatto può avere ad oggetto uno o più anni a discrezione del richiedente.

ART. 3 – Termini e modalità di presentazione della pre-domanda

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento, successivamente alla maturazione delle condizioni di cui all'art. 1 comma 1.

La pre-domanda di riscatto deve essere inoltrata all'EPPI su modello predisposto dall'Ente.

Alla pre-domanda dovrà essere allegato:

1) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lett. a) dell'art. 2, per gli anni che si vogliono riscattare, una dichiarazione sostitutiva attestante:

a) i periodi di iscrizione all'Albo;

b) l'esercizio della libera professione;

c) il reddito libero professionale prodotto per ciascun anno, laddove è possibile.

In ogni caso l'importo complessivo dei redditi professionali prodotti nei periodi da riscattare, per ciascun anno oggetto di riscatto, non può eccedere il massimale, in vigore nell'anno della domanda definitiva, di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'EPPI.

2) nell'ipotesi di riscatto di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva attestante i periodi di servizio militare o servizio civile sostitutivo;

3) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lettera d) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva attestante il periodo di praticantato;

4) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lettera e) dell'art. 2, una dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento della laurea rilasciata dall'Università.



ART. 4 – Calcolo della contribuzione soggettiva

Ai fini del calcolo della contribuzione soggettiva a carico dell'iscritto, per l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 2), si farà riferimento all'aliquota contributiva vigente al momento della presentazione della domanda definitiva di riscatto.

La contribuzione soggettiva dovuta sarà calcolata in base al reddito professionale attualizzato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Nell'ipotesi in cui il contributo calcolato sia inferiore al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda definitiva, è dovuto comunque il contributo minimo regolamentare.

Nell'ipotesi in cui l'iscritto non sia stato in grado di attestare con l'autocertificazione il reddito afferente i singoli anni oggetto di riscatto, è dovuto il contributo minimo regolamentare.

Nell'ipotesi di riscatto di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2, il contributo soggettivo dovuto corrisponde al contributo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda definitiva di riscatto.

I contributi soggettivi dovuti a seguito di riscatto sono rivalutati secondo le regole generali a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL).

Non sono dovuti i contributi integrativi e di maternità.

ART. 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di ricevimento della domanda definitiva di riscatto.



Il pagamento può avvenire anche in più tranches annuali, sino ad un massimo di 5 (cinque) a discrezione del richiedente purché lo stesso:

- a) indichi tale facoltà in sede di presentazione della domanda definitiva;
- b) ciascuna rata sia di importo corrispondente ad un numero di annualità intere ed individuate nella domanda definitiva.

È facoltà dell'iscritto di posticipare il pagamento di una o più annualità previste nella rata determinata con il piano di ammortamento sottoscritto, sempreché sia stata pagata almeno una annualità fra quelle previste nella stessa rata.

In ogni caso, il termine di versamento della o delle annualità posticipate non potrà essere successivo alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento originario.

La facoltà di prorogare il versamento della o delle annualità dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, con una comunicazione scritta da inviare all'Ente entro il termine di scadenza della rata di riferimento.

La postergazione di una o più annualità non dà luogo al ricalcolo dell'importo dovuto per le medesime annualità.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di versamento e di comunicazione che saranno indicate dall'Ente determina la revoca del diritto di riscatto e le somme versate saranno imputate agli anni di corrispondenza secondo la regola di cui alla precedente lettera b).

ART. 6 – Effetti del recupero degli anni pregressi

La contribuzione da riscatto è equiparata a quella obbligatoria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia per la determinazione della misura della pensione.



ART. 7 – Adesione e rinuncia

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della pre-domanda di riscatto, l'Ente verifica la correttezza e la sussistenza dei requisiti che la legittimano. Nel medesimo termine procederà, ove necessario, alla richiesta di integrazione della stessa.

Se sussistono i requisiti per l'accesso, comunica entro 60 (sessanta) giorni, l'ammontare dovuto a titolo di contribuzione soggettiva per ciascuno degli anni indicati.

L'iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno di ricevimento del modello di domanda definitiva, dovrà ri-trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, specificando per quali anni intende avvalersi del riscatto.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, la domanda si intenderà rinunciata e la pratica archiviata.

Al modello di domanda definitiva dovrà obbligatoriamente essere allegata copia della contabile di pagamento dei contributi relativi alla tranche degli anni che si riscattano, a pena di irricevibilità della domanda.

Nell'ipotesi in cui la pre-domanda di riscatto pervenga oltre il 30 settembre, l'Ente comunicherà all'iscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'ISTAT dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, per lo stesso anno della pre-domanda, l'ammontare dovuto a titolo di contribuzione soggettiva per ciascuno degli anni indicati.

ART. 8 – Presentazione di nuove pre-domande

I soggetti di cui all'art. 1 possono presentare una nuova pre-domanda relativa a periodi di cui all'art. 2 a condizione che la precedente domanda sia stata perfezionata con il pagamento di tutte le annualità oggetto di riscatto.



I soggetti incorsi per due volte nella revoca del diritto di riscatto di cui all'art. 5 comma 7 non possono presentare una nuova pre-domanda di riscatto.

ART. 9 – Deducibilità dei contributi

I contributi soggettivi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 10 – Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente nonché al Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'EPPI.